



**Guida alla
Compilazione della
Scheda per il Calcolo
del Punteggio nella
Graduatoria dei
Docenti di Religione
Soprannumerari per
l'anno scolastico
2021/2022**

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

TUTTI I DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO DEVONO PRESENTARE LA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO.

La scheda deve essere indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale e va consegnata al dirigente della scuola di servizio. **Attenzione:** in alcune regioni la scheda va indirizzata all'Ambito Territoriale (Ufficio Scolastico provinciale), ma occorre sempre consegnarla al Dirigente Scolastico.

Termine ultimo presentazione scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari

Lunedì 17 maggio 2021

(Art.10, comma 3 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).

(si invitano i colleghi a presentare la scheda al Dirigente scolastico della propria scuola alcuni giorni prima del termine ultimo; verificare eventuali diverse scadenze previste dagli Uffici Scolastici Regionali)

L'Ufficio Scolastico Regionale predisporrà entro il 4 giugno 2021 la graduatoria regionale su base diocesana (Art.10, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).

Anzianità di servizio

Le lettere B2, C1 e D, se presenti nella scheda, non vanno compilate.

A) Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso 2020/2021. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia/primaria; b) alla scuola secondaria di I e II grado.

Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), cioè 6 punti l'anno, se il docente è in servizio nello stesso settore in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche e di montagna vanno raddoppiati.

A1) Il servizio prestato su piccole isole è valutato anche nei casi di mancata prestazione per gravidanza, puerperio, per servizio militare di leva o per il sostituto servizio civile.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- B)** L'anzianità del servizio pre-ruolo comprende non solo il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 gg, ma anche quello prestato **ininterrottamente** dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (per quanto attiene la scuola dell'infanzia fino al termine delle attività educative previsto dal calendario scolastico).

Dopo aver specificato il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo, nella attribuzione dei punti si opera nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo ha diritto a punti 16 ($4 \times 3=12$; $2 \times 2=4$; totale $12 + 4=16$).

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera B), cioè 3 punti, se il docente è in servizio in un diverso settore rispetto al periodo in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

Solo per la scuola primaria. Il punteggio per il servizio prestato **in scuole uniche e di montagna** va raddoppiato; **ATTENZIONE**: in caso di servizio in scuole uniche e di montagna prestato **durante il pre ruolo**, il punteggio cambia a seconda che il servizio in questione sia stato svolto nei PRIMI 4 anni del pre ruolo (3 punti per anno) o negli anni SUCCESSIVI (2 punti per anno); es: un docente - su 6 anni di pre ruolo - ha svolto 2 anni di servizio in scuole uniche e di montagna; se tali anni sono stati svolti nei primi 4 anni del pre ruolo il punteggio totale sarà di 22 [18 punti per i primi 4 anni (in quanto due anni sono stati svolti in scuole uniche e di montagna, quindi vengono valutati 3 punti per anno e raddoppiati; i restanti due anni vengono regolarmente valutati tre punti per anno) + 4 punti per i due anni successivi ai primi 4, valutati 2 punti per anno]; se invece il docente avrà svolto i due anni di servizio in scuole uniche e di montagna DOPO i primi 4 anni di pre ruolo, il punteggio totale del pre ruolo sarà di 20 punti [12

punti per i primi 4 anni (valutati regolarmente tre punti per anno) + 8 punti per i restanti due anni (che vengono valutati due punti per anno, ma che, essendo stati prestati su scuole uniche e di montagna, vanno raddoppiati)).

B1) Occorre detrarre dal totale degli anni di **pre-ruolo** il numero degli anni di servizio prestato nelle **piccole isole** e indicarlo nell'apposito spazio; il punteggio si calcola con il medesimo meccanismo del punto B, cioè : i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 2 anni di servizio pre-ruolo nelle piccole isole ha diritto a punti 6 ($2 \times 3=6$); se ne ha prestati 7 ha diritto a punti 18 ($4 \times 3=12$; $3 \times 2=6$; totale $12 + 6=18$).

C) Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato 2 del CCNI sulla mobilità aa.ss. 2019/2022 viene attribuito un punteggio aggiuntivo di **2 (due)** punti per ciascuno dei primi 5 (cinque) anni per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio e a partire dal sesto anno **3 (tre)** punti per ogni anno [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1)].

C0) Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato 2 del CCNI sulla mobilità per aa.ss. 2019/2022 viene attribuita, in alternativa al punteggio di cui al punto C), 1 (un) punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (= comune) di attuale servizio senza soluzione di continuità [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1)] (art. 1, comma 7 O.M. n. 107 del 29 marzo 2021)

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui alle precedenti lettere C) e C0) il primo anno di riferimento è **l'anno scolastico 2009/2010**; i docenti interessati possono fruire di tale punteggio nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari:

- ✓ se NON hanno vista accolta la domanda – eventualmente presentata - di trasferimento e/o di passaggio di ruolo da una diocesi all'altra e/o di utilizzazione nell'ambito della stessa diocesi e/o di assegnazione provvisoria in altra diocesi
- ✓ oppure se non hanno presentato alcuna domanda di mobilità e/o utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.

È chiaro che **l'ottenimento del trasferimento, di passaggio di ruolo, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione in una scuola diversa e di altro Comune produrrà la perdita del punteggio di cui alle lettere C) e C0), mentre l'utilizzazione in una scuola dello stesso Comune produrrà la perdita del punteggio di cui alla lettera C) ma non della lettera C0).** Ricordiamo che il periodo di Dottorato di ricerca non viene valutato ai fini

dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola

Si ricorda che per l'attribuzione del punteggio di continuità C) e C0) nella graduatoria regionale articolata su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari **NON** è necessario, come per la mobilità a domanda e per i passaggi, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità – nello stesso Istituto – per almeno un triennio. Ma, ovviamente, il punteggio potrà essere minore a seconda delle situazioni.

Pertanto i docenti interessati - nella graduatoria per l'anno scolastico 2021/2022 - usufruiranno di punteggi diversi a seconda delle varie casistiche; ne riportiamo di seguito le più comuni:

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021*	A	X

PUNTI 28 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021*	B	X

PUNTI 22 (C) + 2 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021*	B	X

PUNTI 19 (C) + 3 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021*	B	X

PUNTI 16 (C) + 4 (C0)

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE SOPRANNUMERARI per l'anno
scolastico 2021/2022**

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021*	B	Y

PUNTI 19 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021*	B	Y

PUNTI 22 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	Y
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021*	B	Y

PUNTI 25 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021*	B	Y

PUNTI 16 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	C	Y
2016/2017	C	Y

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE SOPRANNUMERARI per l'anno
scolastico 2021/2022**

2017/2018	C	Y
2018/2019	C	Y
2019/2020	C	Y
2020/2021*	C	Y

PUNTI 10 (C)

2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021*	A	X

PUNTI 13 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021*	A	X

PUNTI 10 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021*	A	X

PUNTI 8 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021*	A	X

PUNTI 6 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021*	B	X

PUNTI 6 (C) + 8 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE SOPRANNUMERARI per l'anno
scolastico 2021/2022**

2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021*	B	Y

PUNTI 4 (C)

2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021*	B	X

PUNTI 4 (C) + 9 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	A	X
2020/2021*	A	X

PUNTI 2 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	C	X
2020/2021*	C	X

PUNTI 2 (C) + 10 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021*	A	X

PUNTI ZERO

*l'a.s. 2020/2021 non va valutato: in questi prospetti viene indicato solo come anno scolastico di riferimento.

Allegare: dichiarazione dei servizi conforme al modello **D** (o certificati di servizio); dichiarazione di servizio continuativo modello **F**.

Esigenze di famiglia

La lettera A, se presente nella scheda, non va compila

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021, nella graduatoria finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03 non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia. Pertanto **la casella NON va compilata**.

A) Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda.

- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita).

B) Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda, o che superino tale età ma siano impossibilitati da infermità o difetto fisico a svolgere qualsiasi lavoro.

- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita); certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro.

C) Indicare il Comune presso il quale figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro sono permanentemente ricoverati in istituto di cura.

- ✓ **Allegare:** eventuale certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore in istituto di cura; certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente nella sede dell'istituto di cura; autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore può essere assistito esclusivamente in un particolare comune sito nel territorio della

diocesi di attuale titolarità.

D) I benefici previsti dalla legge 104/92 danno luogo a precedenza.

Crocettare la casella che interessa (L'art. 21 si riferisce all'invalidità personale superiore ai due terzi; l'art. 33, comma 6 riguarda i docenti con disabilità grave; l'art. 33 commi 5 e 7 riguarda i docenti che assistono parenti in condizioni di disabilità grave (allegare certificato della ASL che attesta il beneficio della legge 104/92 per sé o per altri; l'art. 13, punto III, n. 2 del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022 si riferisce al personale bisognoso di cure a carattere continuativo per gravi patologie).

Quindi beneficiano della precedenza:

- La/Il lavoratrice/ore con disabilità di cui all'art.21 della legge 104/1992 (*art. 13, punto III, numero 1) del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022*). La precedenza è fruibile se il comune di domicilio è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità;
- la/Il lavoratrice/ore - **non necessariamente disabile** - bisognosa/o di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie (*art. 13, punto III, numero 2) del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022*). La precedenza è concessa se il centro di cura specializzato ricade in un comune della diocesi di servizio;
- La/Il lavoratrice/ore appartenente alle categorie di cui al comma 6 dell'art.33 della legge 104/1992 (*art. 13, punto III, numero 3) del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022*). La precedenza è fruibile se il comune di domicilio è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità.

Occorre inoltre tenere presente che:

- Riguardo **all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92**, la precedenza viene riconosciuta esclusivamente ai genitori, anche adottivi, al coniuge e **al solo figlio individuato come referente unico** che presta assistenza al genitore in situazione di gravità.
- Il figlio che – **in qualità di referente unico** - assiste un genitore in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92) ha diritto alla precedenza qualora sussistano le seguenti condizioni (*art. 13, punto IV, 4° capoverso, del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022*):
 1. Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 2. Impossibilità, da parte di ciascun **altro** figlio di effettuare l'assistenza, documentata con autodichiarazione, tale da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza **nel corso dell'anno scolastico**. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente – **in qualità di referente unico** - sia l'unico figlio

che conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.

3. Essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire - per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità - dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza, o del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
- Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (*art. 13, punto IV, 11° capoverso, del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022*).
 - Qualora entrambi i genitori siano totalmente inabili e quindi impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave, la precedenza è riconosciuta ad uno dei fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, convivente con il soggetto disabile in situazione di gravità (*art. 13, punto IV, 2° capoverso, del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022*).

Tutte le precedenze sono fruibili se il comune di domicilio dell'assistito è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità.

(N.B.) – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n°3 e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011).

Il domicilio del soggetto disabile assistito deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa sulle autocertificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità, cioè anteriore di almeno tre mesi al 29 marzo 2021.

Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della scheda.

È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il **4 giugno 2021** - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Titoli generali

La lettera H, se presente nella scheda, non va compilata.

A) TUTTI i docenti di religione devono segnare nell'apposita casella **12** punti in quanto hanno superato il **concorso per esami e titoli per**

l'abilitazione all'insegnamento della religione (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).

- B)** In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata non inferiore a due anni (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).
- C)** In questa casella è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021) - il numero di titoli conseguiti [esempio: **Diploma in Scienze Religiose e/o Magistero e/o Laurea triennale in scienze religiose e/o Baccalaureato** nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) , dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012].
- D)** In questa casella è possibile inserire il numero dei master o di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).
- E)** In questa casella è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO - il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) , dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012 - e/o **laurea magistrale in scienze religiose** (nuovo ordinamento:3+2). E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche. (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).
- F)** In questa casella è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (art.4, comma 4 dell'O.M. n.107 del 29 marzo 2021) - il titolo di **dottorato**, conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012.
- G)** In questa casella (**solo per la scuola primaria**) è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.
- H)** Non va compilata.
- I)** In questa casella è possibile inserire – IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (art. 4 comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021) – i corsi di perfezionamento svolti con metodo CLIL per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, purché rilasciati da strutture universitarie in cui i suddetti corsi siano diretti e tenuti da docenti universitari con comprovata esperienza nella

metodologia CLIL, in base al D.M. del 30.09.2011. Il punteggio viene attribuito se il docente è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, se ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale.

- L)** In questa casella è possibile inserire – IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (art. 4 comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021) i corsi di perfezionamento svolti con metodo CLIL per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera per i quali il docente non ha ancora conseguito la certificazione di Livello C1, ma per i quali ha già frequentato la parte metodologica ed è in possesso di un ATTESTATO di frequenza.

Nota Bene:

- ☞ il diploma di istituto magistrale non essendo titolo di grado accademico va considerato esclusivamente come titolo di accesso nella scuola dell'infanzia/primaria, NON come titolo valutabile.
- ☞ Ai fini della valutazione del titolo di qualificazione professionale previsto dal **punto 4.6.2. del DPR 751/1985 e dal punto 4.3.2. del DPR 175/2012** («gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio»), **l'anno scolastico 1985/86 risulta l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio** (Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010; Nota prot. AOODGPER5017 del 22 maggio 2014).

Note finali:

- 1) A parità di punteggio complessivo prevale la maggiore età anagrafica** (art. 21, comma 11 ultimo rigo, del CCNI sulla mobilità aa.ss. 2019/2022)
- 2)** Si consiglia, al fine di una corretta valutazione della scheda da parte del dirigente scolastico ovvero della commissione allo scopo prevista, di **compilare e allegare l'allegato D** (dichiarazione dei servizi), **il modello F** (dichiarazione di servizio continuativo), **la "pluridichiarazione"** (per le parti che interessano), nonché di allegare, ove necessario, **le certificazioni previste dall'art. 4 dell'O.M. n.107 del 29 marzo 2021**

Titoli di studio richiesti agli specialisti a tempo indeterminato dell'Irc nella scuola dell'infanzia ed elementare (Dpr 751/1985 – DPR 175/2012)

- Diploma di scuola magistrale (solo per la scuola dell'Infanzia) con frequenza dell'Irc
- Diploma di Istituto Magistrale con frequenza dell'Irc
- Diploma di Scienze Religiose
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato, Licenza e Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987; DPR 63/2019; Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020)
- Laurea Magistrale (3+2) in scienze religiose

Se lo specialista di religione è sacerdote, diacono o religioso i titoli richiesti sono i seguenti (uno a scelta):

- Diploma di Scienze Religiose
- Diploma di cultura teologica rilasciato da una scuola di formazione religiosa
Attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla scuola di
formazione teologica.

Titoli di studio richiesti per l'Irc nelle scuole secondarie (DPR 751/1985 – DPR 175/2012)

- Diploma di Scienze Religiose + Laurea Statale
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987; DPR 63/2019; Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020)
- Laurea magistrale in Scienze religiose (3+2)

AVVERTENZE

Il modulo relativo alla **graduatoria per la individuazione dei soprannumerari** è stato redatto sulla base della modulistica già in uso nelle scuole per la graduatoria di circolo e d'istituto, apportando poi le necessarie variazioni sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR nell'allegato alla **Nota prot.7030 del 24 aprile 2008**, tendenti a semplificare la tipologia dei dati richiesti.

Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darvene notizia attraverso il nostro sito internet.

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Troverete tutta la documentazione relativa alla presentazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei soprannumerari dei docenti di religione (**guide, modulistica, dichiarazioni**, ecc.) nel nostro sito <http://www.snadir.it> cliccando sulla finestra "**Archivio**", poi su "**Insegnanti di religione e Irc**" e poi su "**Mobilità IdR**".

Il link "**Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l'a.s. 2020/2021**" contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande. La specificazione accanto alla descrizione del file "**versionegiornomeseanno**" indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo.

® © snadir 2020